



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Provincia di Bari

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEGLI ESERCIZI TRADIZIONALI DEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Approvato con delibera C.C. n. 5 del 4.2.2010

Modificato con delibera C.C. n. 19 del 30.4.2010

INDICE

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Requisiti delle botteghe storiche
- Art. 3 Individuazione delle botteghe storiche
- Art. 4 Status di "bottega storica"
- Art. 5 Albo delle botteghe storiche
- Art. 6 Sezioni dell'Albo
- Art. 7 Domanda di iscrizione all'Albo
- Art. 8 Marchio
- Art. 9 Gestione dell'Albo
- Art. 10 Cancellazione dall'Albo
- Art. 11 Sub ingresso in locali iscritti all'Albo
- Art. 12 Agevolazioni e benefici
- Art. 13 Condizioni e vincoli
- Art. 14 Commissione cittadina per gli esercizi storici gioiesi
- Art. 15 Controlli
- Art. 16 Monitoraggio
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1

Principi e finalità

Il Comune di Gioia del Colle, in attuazione dei programmi di sviluppo economico del proprio territorio ed in coerenza, anche, con i principi del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e delle norme regionali di attuazione, intende salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere, negli ambiti di sua competenza, ed anche attraverso il presente regolamento, gli esercizi commerciali ed artigianali, che hanno un intrinseco valore storico, artistico e architettonico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per la Città, anche sotto il profilo dell'attrattività turistica. In tal modo, vuole anche fornire ai predetti esercizi uno strumento valido, per mantenere competitività sul mercato, e poter efficacemente reggere alla sfida dei tempi, così da tramandare anche alle nuove generazioni, attraverso la conservazione delle loro caratteristiche originarie, i valori e le tradizioni che tali esercizi rappresentano. Le finalità innanzi elencate possono essere perseguite, oltre che attraverso il presente regolamento, anche con iniziative promozionali di vario genere, da organizzare, preferibilmente, di concerto con le organizzazioni di categoria. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, senza alcuna differenziazione, alle botteghe storiche dell'intero territorio comunale, nella considerazione che qualsiasi area urbana, sia del centro storico che delle zone periferiche, si arricchisce e trae sicuro vantaggio dalla presenza di tali esercizi.

Art. 2

Requisiti delle botteghe storiche

Ai fini del regolamento, sono qualificati come "botteghe storiche" gli esercizi commerciali di vicinato (con superficie di vendita sino a 250 mq.), ricettivi ed artigianali, ubicati nell'intero territorio del Comune di Gioia del Colle, esercizi commerciali già esistenti all'interno del centro storico, quando ricorrono uno dei due seguenti requisiti:

- a) i locali in cui siano presenti elementi di particolare pregio architettonico e/o siano di particolare interesse storico, artistico o culturale;
 - b) esercitano la medesima attività da almeno 40 anni, anche se con denominazioni, insegne o gestioni diverse.
- Agli effetti dell'applicazione del comma precedente, il periodo di 40 anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al successivo art.5"

Art. 3

Individuazione delle botteghe storiche

Il Comune di Gioia del Colle provvede all'individuazione e alla esatta catalogazione delle botteghe storiche, attraverso la raccolta e la verifica delle domande di iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 5. Al fine di integrare il relativo elenco, può procedere a:

- rilevazioni dirette,
- acquisizione delle eventuali segnalazioni spontanee delle organizzazioni del commercio e dei consumatori.

Art. 4

Status di "bottega storica"

Lo status di "bottega storica" è riconosciuto ai locali iscritti all'albo di cui al successivo articolo 5 e comporta il diritto per il titolare di usufruire di tutte le agevolazioni espressamente previste dal presente regolamento. Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi dello status di cui sopra, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento; pertanto, tale status è attribuito, anche su richiesta dei titolari, a tutte le attività che abbiano i necessari requisiti e fino a che questi ultimi permangono. Lo status di "bottega storica" costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno, come condizione per usufruire dei benefici e delle agevolazioni previste dal presente regolamento. Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio, solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del locale originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.

Art. 5

Albo delle Botteghe storiche

Presso l'ufficio commercio del Comune di Gioia del Colle è istituito l'Albo permanente delle botteghe storiche, in cui sono iscritti, anche su domanda del titolare, da presentare secondo le modalità di cui al successivo art. 7, gli esercizi aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 2. L'iscrizione è disposta, su parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 14. L'adesione all'Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese. Il Comune rilascia ai titolari degli esercizi iscritti all'Albo apposito attestato, nel quale è specificata anche la sezione per la quale è stata rilasciata l'iscrizione, fra quelle di cui al successivo art 6.

Art. 6

Sezioni dell'Albo

L'Albo comunale delle botteghe storiche è suddiviso in quattro classi con riferimento alla natura dell'attività (commerciale, artigianale, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande):

Art. 7

Domanda di iscrizione all'Albo

La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Sindaco, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare dell'esercizio e dal proprietario dell'immobile ove l'esercizio è ubicato, se soggetto diverso, specificando la sezione dell'albo comunale per la quale si richiede l'iscrizione. Per gli esercizi ubicati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'Amministrazione medesima. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione illustrativa redatta da un professionista abilitato, in cui siano descritte:

- le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
- le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio meritevole della qualifica richiesta;

b) una scheda documentaria in cui siano indicati:

- la denominazione dell'esercizio e la specifica dell'attività svolta;
- la data circostanziata (o di prima apertura) dell'attività storicamente significativa;
- la decorrenza dell'attuale gestione;
- la data circostanziata a cui risale l'attuale insegna;
- la data circostanziata a cui risalgono le attuali strutture architettoniche;
- la data circostanziata a cui risalgono gli attuali arredi;
- una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
- la documentazione fotografica che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività (mostrando anche la conformazione architettonica dell'edificio, le vetrine e gli arredi);
- la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:50;
- ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (estratti di pubblicazioni, libri, articoli, pubblicità, ecc.)

Con la domanda, il titolare dell'esercizio ed il proprietario dichiarano di impegnarsi, ognuno per la propria titolarità, in caso si ottenga l'iscrizione all'albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art. 13. Preliminarmente alla sottoposizione alla Commissione di cui al successivo art. 14, le domande saranno istruite dalla struttura comunale competente, che provvederà anche a richiedere all'interessato la documentazione mancante, all'acquisizione di informazioni integrative ed all'eventuale effettuazione di sopralluoghi. L'istruttoria si concluderà con la predisposizione di una scheda informativa, con i dati dell'esercizio, da presentare alla Commissione di cui al successivo art. 14.

Art. 8

Marchio

Il Comune si impegna a procedere, anche attraverso l'indizione di un apposito Concorso di idee, alla creazione, promozione e diffusione di un marchio distintivo degli Esercizi Storici gioiesi, iscritti all'Albo di cui al precedente art. 5, quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate. Ogni impresa iscritta all'Albo deve esporre il marchio distintivo dell'Albo stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria. Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art.14, comporterà la cancellazione dall'Albo.

Art.9

Gestione dell'Albo

L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblico. La tenuta dell'Albo è affidata alla struttura comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali, che svolgerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

Art. 10

Cancellazione dall'Albo

La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a) per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
- b) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli di cui al successivo art. 13;
- c) per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 2;
- d) per cessazione dell'attività commerciale.

Nei soli casi a) e b) della cancellazione d'ufficio, l'Amministrazione Comunale procederà alla richiesta di rifusione di quanto eventualmente percepito indebitamente, sotto forma di agevolazioni tributarie concesse per l'appartenenza all'Albo. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione Comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi immobili, in base a quanto previsto al successivo art. 12. Dell'avvio del

procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati ai sensi della L.241/90. Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorrere entro 30 giorni al Sindaco, che dispone gli opportuni accertamenti ed approfondimenti e decide definitivamente in merito. Contro la definitiva cancellazione, è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.

Art. 11

Subingresso in locali iscritti all'Albo

In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, e purchè permangano i requisiti di cui al precedente articolo 2, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiarare di accettare le condizioni di cui al successivo art. 13

Art. 12

Agevolazioni e benefici

Alle imprese titolari di locali iscritti nell'albo di cui al precedente articolo 5, e con esclusivo riferimento a tali locali, il Comune riconosce misure di agevolazione tributaria per quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa di livello regionale come di seguito elencate:

- riduzione del 50% della TOSAP;
- riduzione del 50% della TARSU;
- applicazione dell'aliquota ICI al 4 x mille;
- riduzione dell'imposta comunale sulla pubblicità dell'80%;

Oltre a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale può stabilire, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire in collaborazione con le organizzazioni di categoria del settore. Tali misure possono comprendere:

- a) facilitazioni inerenti contributi e/o agevolazioni creditizie, anche in collaborazione con altri enti, che favoriscano l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria, ambientale, antinfortunistica, di sicurezza, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli arredi e delle antiche insegne;
 - b) facilitazioni per il restauro o l'installazione di elementi di arredo urbano, e di impianti pubblicitari, connessi agli esercizi inseriti nell'Albo, anche attraverso speciale normativa da inserire nei relativi regolamenti;
 - c) deroghe in materia di orari di esercizio dell'attività;
 - d) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell'Albo;
 - e) promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione o la partecipazione al finanziamento di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica;
 - f) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente gli esercizi storici;
 - g) partecipazione alle iniziative locali, regionali e nazionali, tese alla tutela degli esercizi storici;
- Le agevolazioni di cui al presente articolo devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali.

Art. 13

Condizioni e vincoli

L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare dell'esercizio ed il proprietario, ognuno per la propria titolarità, si impegnano a rispettare:

- a) proseguire l'attività anche in sede diversa, con le medesime modalità;
- b) non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta, in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro;
- c) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica ecc... Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo, secondo le modalità previste al precedente art.10. L'Amministrazione Comunale, con il parere obbligatorio della Commissione di cui al successivo art. 14, giudicherà gli interventi di cui al precedente punto c), valutando se da essi possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. In caso tali interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. Nel caso in cui quest'ultimo decida comunque di procedere agli interventi programmati, l'Amministrazione Comunale considererà non rispettati gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1 e procederà d'ufficio alla cancellazione dell'esercizio dall'Albo secondo le modalità previste al precedente art.10.

Art. 14

Commissione cittadina per gli esercizi storici gioiesi

Per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, è costituita la Commissione cittadina per gli esercizi storici gioiesi, che per la parte politica è nominata dal Consiglio Comunale. Di essa fanno parte:

- a) l'Assessore con delega alle politiche ed alle attività commerciali, con il compito di coordinatore;
- b) un Consigliere comunale di maggioranza;
- c) un Consigliere comunale di minoranza;
- d) il Dirigente del Settore Polizia Municipale, o suo delegato;
- e) un funzionario del Settore Gestione Territorio, esperto in tematiche afferenti alla qualità urbana o in alternativa un professionista esterno esperto in materia individuato dall'Amministrazione;
- h) un rappresentante di tutte le organizzazioni di categoria produttive del settore commerciale a livello locale;
- i) un rappresentante di tutte le organizzazioni degli artigiani e di categorie produttive rappresentate a livello locale.

Possono essere di volta in volta invitati dal Coordinatore a partecipare alle riunioni, a seconda delle necessità e competenze richieste su specifici adempimenti, e senza diritto di voto, esperti e studiosi della materia, altri dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Comunale o rappresentanti di Enti esterni. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno 5 componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore, il quale ha comunque diritto di voto. La Commissione è rinnovata ogni cinque anni, e, comunque, in occasione del rinnovo del mandato elettorale.

Sono compiti della Commissione

- a) individuare un primo elenco di attività costituenti l'albo;
- b) esprimere parere sulle domande di iscrizione all'Albo di cui all'art. 5;
- c) esprimere parere sull'eventuale marchio distintivo delle imprese iscritte all'Albo;
- d) proporre all'Amministrazione Comunale ogni altra iniziativa tendente alla tutela e valorizzazione degli esercizi storici gioiesi;
- e) verificare, in caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, la sussistenza dei requisiti per l'appartenenza all'Albo medesimo;
- f) effettuare la classificazione delle imprese aderenti all'Albo, nelle categorie individuate all'art. 6 del presente regolamento;
- g) esaminare le comunicazioni inerenti modificazioni dell'esercizio, che possano comportare un'alterazione dell'immagine tradizionale dello stesso ed esprimere parere in merito;

La Commissione esprime un parere obbligatorio circa l'ammissione all'Albo dell'esercizio richiedente mediante votazione palese; alle sedute partecipa un dipendente comunale, con il compito di redigere il relativo verbale. La decisione della Commissione è formalizzata con l'attestato di iscrizione, rilasciato dal Dirigente della struttura responsabile. La partecipazione alla Commissione è gratuita e non comporta corresponsione di gettone di presenza e/o qualsiasi emolumento.

Art. 15

Controlli

L'Amministrazione Comunale potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli ai locali. oggetto del presente regolamento, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche, e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata. Per tali controlli, si avvarrà del personale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 16

Monitoraggio

L'Amministrazione Comunale potrà attivare, nell'ambito di un più generale osservatorio comunale sul commercio, un monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento, anche al fine di acquisire gli elementi di conoscenza utili a definire eventuali ulteriori iniziative da intraprendere per preservare l'immagine della Città, secondo le finalità del presente regolamento.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la delibera di approvazione. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le disposizioni in materia non compatibili con il presente Regolamento si intendono abrogate. Ne consegue che tutti gli esercizi commerciali ad oggi riconosciuti come Bottega Storica dovranno ripresentare regolare domanda come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica da parte dell'ufficio preposto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a pena di decadenza del riconoscimento acquisito e dei benefici connessi.